



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*” e, in particolare, l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” e, in particolare, l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” e, in particolare, l’articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*” e, in particolare, l’articolo 14, comma 7, laddove si dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” e, in particolare, l’articolo 4, riguardante, tra l’altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” e, in particolare, l’articolo 59, relativamente a misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e, in particolare, l’articolo 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, il comma 20 dell’articolo 5 che apporta modificazioni all’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativamente all’accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all’anno di prova e alle immissioni in ruolo;

VISTO il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, in corso di conversione, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*” e, in particolare, l’articolo 20, relativamente a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, è richiesta l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali ordinarie, da effettuarsi secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 10, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, per un totale di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;

PRESO ATTO che con la predetta nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, viene reso noto che il contingente di posti per i quali viene richiesta l’autorizzazione a bandire procedure concorsuali deriva dalla differenza tra i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità al netto degli esuberi (n. 81.023) e il numero di immissioni in ruolo stimate per l’anno scolastico 2023/2024, pari a n. 50.807, oggetto di specifica richiesta di autorizzazione ad assumere oggetto della nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86471;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 luglio 2023, protocollo n. 29009, con cui, nel trasmettere il parere di cui alla nota del 6 luglio 2023, prot. n.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

194272, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - del medesimo Ministero, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare;

RITENUTO di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data della firma digitale

per **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

